

Pubblicato il 29 aprile 2020

**ESTRATTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 24 MARZO 2020**

DIREZIONE II – DIVISIONE I - RIPARTIZIONE 2

**12.2) PROPOSTA MODIFICHE REGOLAMENTO PER IL
CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 240**

.....OMISSIS.....

IL CONSIGLIO

- udita l'esposizione del Presidente;
- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- visto il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240” emanato con DR n. 1929 del 5 luglio 2011 e ss.mm.ii.;
- con voto unanime legalmente espresso in modo palese,

ESPRIME

parere favorevole alle modifiche del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 come di seguito riportate:

Testo attualmente in vigore	Proposte di modifica
<p>REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240</p> <p>Articolo 1 Oggetto e finalità</p> <p>1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, d'ora in poi denominati</p>	<p>REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240</p> <p>Articolo 1 Oggetto e finalità</p> <p>1. Il presente Regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, disciplina il regime giuridico e il</p>

“assegni di ricerca” o “assegni”, attribuiti dall'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, d’ora in poi denominata “Università” o “Ateneo”, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell'ambito delle possibilità consentite dalla legge e allo scopo di sostenere la partecipazione di persone di adeguata qualificazione ad attività di ricerca, favorendo nel contempo lo sviluppo di specifiche professionalità.

2. L'attività di ricerca interessata deve avere:
- a) stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso;
 - b) carattere continuativo e temporalmente definito, non meramente occasionale, e in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività del Dipartimento o di altra Struttura universitaria di ricerca, d’ora in poi denominati “Strutture di ricerca”;
 - c) svolgimento in condizione di autonomia e

trattamento economico spettante agli assegnisti di ricerca ~~conferimento di~~ ~~assegni per lo svolgimento di attività di~~ ~~ricerca, d’ora in poi denominati “assegni di~~ ~~ricerca” o “assegni”~~ **e le modalità di conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, d’ora in poi denominati “assegni”** attribuiti dall'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, d’ora in poi denominata “Università” o “Ateneo”, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 **e ss.mm.ii., e le relative procedure selettive** ~~nell'ambito delle possibilità~~ ~~consentite dalla legge e allo scopo di~~ sostenere la partecipazione di ~~persone~~ **studiosi** di adeguata qualificazione ad attività di ricerca, favorendo nel contempo lo sviluppo di specifiche professionalità.

2. Gli assegni hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, da realizzare nell’ambito di specifici progetti, alla cui attuazione è vincolata l’attivazione dell’assegno, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

2 3.

senza orario di lavoro predeterminato, salvo i limiti derivanti dal coordinamento con il programma predisposto dal Responsabile scientifico della ricerca, al quale spettano le funzioni di Tutor;

d) esecuzione completa e conforme al programma in collaborazione con il personale della Struttura ospitante, con le specifiche responsabilità connesse al raggiungimento degli obiettivi scientifici.

Articolo 2

Finanziamento degli assegni di ricerca

1. Gli assegni di ricerca dell'Ateneo possono essere attivati su iniziative della Struttura di ricerca interessata:

a) con finanziamento a totale carico del bilancio dell'Ateneo, su delibera del Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico;

b) con finanziamento a totale carico del bilancio della Struttura di ricerca interessata, su delibera della stessa;

c) con cofinanziamento a carico del bilancio sia dell'Ateneo sia della Struttura di ricerca,

d) **modalità di** esecuzione completa e conforme al programma **di ricerca finalizzata** ~~in collaborazione con il personale della Struttura ospitante, con le specifiche responsabilità connesse al raggiungimento degli obiettivi scientifici.~~

Articolo 2

Finanziamento degli assegni di ricerca

1. **La spesa per gli assegni di ricerca di cui al presente Regolamento può derivare:** ~~Gli assegni di ricerca dell'Ateneo possono essere attivati su iniziative della Struttura di ricerca interessata:~~

a) **da fondi dell'Ateneo** ~~con finanziamento a totale carico del bilancio dell'Ateneo, su delibera del Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico;~~

b) **da fondi messi a disposizione dalle Strutture richiedenti, nell'ambito di progetti di ricerca o di convenzioni con enti esterni a seguito di delibera della Struttura interessata;** ~~con finanziamento a totale carico del bilancio della Struttura di ricerca interessata, su delibera della stessa;~~

su delibera sia del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, sia dell'organo competente della Struttura interessata.

2. I bandi sono emanati con cadenza bimestrale secondo un calendario pubblicato all'inizio di ogni anno solare.

Articolo 3

Modalità di conferimento degli assegni di ricerca

1. Il conferimento degli assegni di ricerca avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. L'Università può conferire assegni di ricerca mediante le seguenti procedure selettive:

a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse delle Strutture di ricerca che intendono conferire assegni di ricerca, seguito dalla presentazione, direttamente da parte dei candidati, dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e di produzione scientifica adeguata rilevante ai fini della valutazione;

b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca, afferenti a settori scientifici di pertinenza delle Strutture di ricerca che intendono conferire assegni di ricerca secondo le disposizioni stabilite dal presente Regolamento, dotati di finanziamenti propri e proposti dalle

~~2. I bandi sono emanati con cadenza bimestrale secondo un calendario pubblicato all'inizio di ogni anno solare.~~

Articolo 3

Modalità di conferimento degli assegni di ricerca

medesime Strutture di ricerca.

3. In entrambi i casi, i bandi possono prevedere che una quota di assegni di ricerca sia riservata a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

4. Le selezioni, bandite con decreto direttoriale, sono per titoli e colloquio. Nel caso della pubblicazione di un unico bando per aree scientifiche, assume rilievo significativo ai fini della valutazione il progetto di ricerca presentato dal candidato.

5. I bandi, resi pubblici per via telematica sul sito dell'Ateneo, su quello del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e su quello dell'Unione europea, per un periodo non inferiore a venti giorni, contengono, tra l'altro, informazioni dettagliate sulle modalità di presentazione delle domande di ammissione, sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri degli assegnisti di ricerca e sul trattamento economico e previdenziale loro spettante.

4. Le selezioni, bandite con decreto direttoriale, sono per titoli e colloquio. ~~Nel caso della pubblicazione di un unico bando per aree scientifiche, assume rilievo significativo ai fini della valutazione il progetto di ricerca presentato dal candidato.~~

5. I bandi, resi pubblici **esclusivamente** per via telematica sul sito dell'Ateneo, su quello del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e su quello dell'Unione europea, per un periodo non inferiore a venti giorni, **salvo il minor tempo, comunque non inferiore ai quindici giorni, nel caso di inderogabili e motivate esigenze derivanti dalla partecipazione dell'Ateneo ad un progetto di ricerca**, contengono, tra l'altro, **una sintetica descrizione del progetto di riferimento**, informazioni dettagliate sulle modalità di presentazione delle domande di ammissione, sulle specifiche funzioni **degli assegnisti**, sui **loro** diritti e i doveri ~~degli assegnisti di~~ ricerca e sul trattamento economico e previdenziale loro spettante.

6. In ottemperanza a quanto previsto

dall'art. 8, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 45 dell'8 febbraio 2013, l'Università può, altresì, conferire direttamente assegni a candidati risultati idonei nelle procedure selettive per l'ammissione ai Corsi di dottorato con fondi appositamente dedicati all'interno dei programmi di ricerca nazionali e/o internazionali, ovvero sulla base di convenzioni con enti finanziatori esterni.

7. L'Università può, altresì, avvalendosi della selezione effettuata dall'ente finanziatore, conferire assegni per chiamata diretta di importo stabilito dall'ente finanziatore medesimo, a soggetti beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati da enti pubblici o privati, italiani, europei e/o internazionali. In tal caso, i suddetti soggetti, in funzione del ruolo di coordinamento e per la durata del programma finanziato, possono, ove previsto, attivare assegni in qualità di Tutor.

Art. 4

Assegni di ricerca a cittadini di Stati extra Ue

1. Ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea possono essere conferiti assegni se in possesso di permesso di soggiorno utile per lo svolgimento dell'attività prevista dal contratto.

<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p style="text-align: center;">Requisiti di ammissione alle selezioni</p> <p>1. Alle selezioni di cui al precedente articolo possono partecipare studiosi di qualsiasi nazionalità in possesso della laurea magistrale di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (art. 3, comma 1, lettera b), ovvero della laurea conseguita con il vecchio ordinamento (corso di studi di durata non inferiore a quattro anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 3 novembre 1999, n. 509) o di laurea specialistica di cui al D. M. 3 novembre 1999, n. 509 (art. 3, comma 1, lettera b), e di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca nel settore interessato.</p> <p>2. L'equivalenza del diploma di laurea e degli eventuali altri titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con procedura formale ai sensi della legislazione</p>	<p>2 se non in possesso di permesso di soggiorno utile per lo svolgimento dell'attività prevista dal contratto, la Struttura che ha richiesto l'assegno deve attivare, in accordo con i competenti uffici dell'Amministrazione generale le procedure finalizzate al suo ottenimento come da normativa vigente.</p> <p>3 L'assegno è conferito al cittadino extracomunitario solo al perfezionarsi della procedura di cui al precedente comma 2.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 4 Articolo 5</p> <p style="text-align: center;">Requisiti di ammissione alle selezioni</p> <p>2. L'equivalenza del diploma di laurea e degli eventuali altri titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con procedura formale</p>
--	---

vigente viene valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato allo specifico concorso, dalla Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 7 del presente Regolamento. Nel caso del diploma di laurea, la Commissione dovrà valutare l'equivalenza alla laurea di cui al comma 1 del presente articolo.

3. I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche, come pure gli eventuali ulteriori titoli, sono indicati specificamente nei relativi bandi e devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione.

Articolo 5 Incompatibilità

1. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo in servizio presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché presso le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. I titolari di assegni di ricerca in servizio

ai sensi della legislazione vigente viene valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato allo specifico concorso, dalla Commissione esaminatrice di cui al successivo art. ~~7~~ **8** del presente Regolamento. Nel caso del diploma di laurea, la Commissione dovrà valutare l'equivalenza alla laurea di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo ~~5~~ 6 Incompatibilità

1. Non possono essere titolari di assegni di ricerca, **ai sensi dell'art. 22, comma 2 della Legge 240/2010 e ss.mm.ii.**, i dipendenti di ruolo in servizio presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché presso le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al precedente comma o dipendenti da datori di lavoro privati decadono se non posti in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno di ricerca, anche se dipendenti part-time.

3. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, a master universitari, in Italia o all'estero.

4. Non sono ammissibili le domande dei soggetti che, con la fruizione dell'assegno, supererebbero i limiti complessivi di durata di cui al successivo art. 10, commi 5 e 8.

5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo della legge 30 dicembre 2010, n. 240, richiamato nello stesso articolo dalla lettera c), non possono partecipare alle selezioni coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Struttura di ricerca che conferisce l'assegno di ricerca o che ne delibera il rinnovo, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

6. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, a eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di

3. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, a ~~master universitari~~, in Italia o all'estero.

4. Non sono ammissibili le domande dei soggetti che, con la fruizione dell'assegno, supererebbero i limiti complessivi di durata di cui al successivo art. ~~10, commi 5 e 8~~ **art. 11, comma 3 e 6.**

assegni.

Articolo 6

Presentazione delle domande

1. Per partecipare alle selezioni, i candidati devono presentare all'Università apposita domanda, redatta in carta libera, ovvero in via telematica, nel rispetto della specifica regolamentazione dell'Ateneo indicata nel bando.

2. Per la tipologia di assegni di cui alla lettera A) dell'art. 3, comma 2 del presente Regolamento, i candidati possono presentare un solo progetto di ricerca per ogni area scientifica prevista.

Articolo 7

Commissione esaminatrice

1. Nel caso di selezioni pubbliche per aree

Articolo 6-7

Presentazione delle domande

1. Per partecipare alle selezioni, i candidati devono presentare all'Università **mediante** apposita **procedura informatizzata**, ~~redatta in carta libera, ovvero in via telematica~~, nel rispetto della specifica regolamentazione dell'Ateneo **secondo la modalità indicata nel bando**.

2. I candidati sono tenuti a verificare la presenza nella domanda online di tutti gli elementi necessari ed obbligatori alla partecipazione e degli allegati obbligatori secondo quanto indicato specificatamente nel bando di interesse e nella procedura online.

3. L'Università effettua controlli sulla veridicità di quanto dichiarato nelle domande e nel curriculum dai candidati riservandosi, inoltre, la possibilità di richiedere gli originali delle pubblicazioni indicate nella domanda.

~~2-~~ 4. Per la tipologia di assegni di cui alla lettera A) dell'art. 3, comma 2 del presente Regolamento, i candidati possono presentare un solo progetto di ricerca per ogni area scientifica prevista.

Articolo 7-8

Commissione esaminatrice

1. Nel caso di selezioni pubbliche per aree

scientifiche di cui alla lettera A) dell'art. 3, comma 2 del presente Regolamento, la Commissione esaminatrice, nominata con decreto del Direttore Generale tenendo conto delle indicazioni provenienti dalle Strutture di ricerca interessate, è unica. Essa è composta da almeno un componente per ogni area scientifica indicata nel bando, scelto tra professori e ricercatori del ruolo universitario, e può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Università. La Commissione, che deve essere comunque formata da almeno tre membri, elegge nel proprio seno il Presidente e il Segretario.

2. Nel caso di selezioni pubbliche per specifici programmi di ricerca di cui alla lettera B) dell'art. 3, comma 2 del presente Regolamento, la Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore Generale, su delibera dell'organo competente della Struttura di ricerca che intende conferire gli assegni di ricerca. Essa è composta dal Responsabile del progetto di ricerca per cui si richiede l'assegno e da due esperti della materia oggetto dell'assegno, scelti tra professori e ricercatori del ruolo universitario. La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente e il Segretario.

scientifiche di cui alla lettera A) dell'art. 3, comma 2 del presente Regolamento, la Commissione esaminatrice, nominata con decreto del Direttore Generale tenendo conto delle indicazioni provenienti dalle Strutture di ricerca interessate, è unica. Essa è composta da almeno un componente per ogni area scientifica indicata nel bando, scelto tra professori e ricercatori del ruolo universitario, e può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Università. La Commissione, che deve essere comunque formata da almeno tre membri, ~~elegge nel proprio seno~~ **designa tra i propri componenti** il Presidente e il Segretario.

2. Nel caso di selezioni pubbliche per specifici programmi di ricerca di cui alla lettera B) dell'art. 3, comma 2 del presente Regolamento, la Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore Generale, su delibera dell'organo competente della Struttura **interessata**. ~~di ricerca che intende conferire gli assegni di ricerca.~~ Essa **Detta commissione** è composta dal Responsabile del progetto di ricerca ~~per cui si richiede l'assegno~~ e da due esperti della materia oggetto dell'assegno, scelti tra professori e ricercatori del ruolo universitario **e può avvalersi , senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti di elevata**

3. Al termine dei propri lavori, che dovranno concludersi entro novanta giorni dalla data del decreto direttoriale di nomina, fatti salvi i casi di differimento autorizzato dall'Ateneo per cause di forza maggiore o per particolari giustificati impedimenti dei componenti, le Commissioni di cui ai precedenti commi redigono appositi verbali contenenti i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. Nelle comunicazioni e nei lavori della Commissione sarà possibile avvalersi di procedure telematiche rispettose della legislazione vigente e in grado di garantire efficacia e trasparenza del procedimento.

Articolo 8

Modalità di selezione e graduatorie

1. Le Commissioni esaminatrici di cui al

qualificazione italiani o stranieri esterni all'Università anche in qualità di componenti effettivi ove richiesto da specifiche convenzioni. La Commissione **designa tra i propri componenti** ~~elegge nel proprio seno~~ il Presidente e il Segretario.

3. I verbali contenenti i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascuno candidato e la graduatoria di merito ~~Al termine dei propri lavori, che dovranno essere redatti concludersi entro novanta giorni dalla data del decreto direttoriale di nomina, fatti salvi i casi di differimento autorizzato dall'Ateneo per cause di forza maggiore o per particolari giustificati impedimenti dei~~ **commissari.** ~~componenti, le Commissioni di cui ai precedenti commi redigono appositi verbali contenenti i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.~~

4. Nelle comunicazioni e nei lavori della Commissione sarà possibile avvalersi di procedure telematiche rispettose della legislazione vigente e in grado di garantire efficacia e trasparenza del procedimento.

Articolo 9

Modalità di selezione e graduatorie

precedente articolo, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione dei titoli da formalizzare nei relativi verbali, nonché i criteri da adottare per la valutazione del colloquio.

2. Ai fini della selezione, costituisce titolo preferenziale, ove non previsto come requisito di ammissione, il dottorato di ricerca (o titolo equivalente conseguito all'estero), in quanto direttamente pertinente all'area scientifica cui il bando si riferisce e, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica, corredato di un'adeguata produzione scientifica. Sono altresì valutabili come titoli, in quanto direttamente pertinenti ai settori scientifici interessati, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post lauream, conseguiti in Italia o all'estero, i titoli collegati allo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati nazionali, esteri o internazionali con contratti, borse di studio, incarichi, le pubblicazioni, i brevetti, nonché ulteriori titoli idonei a qualificare la professionalità del candidato.

3. Nel caso di selezioni pubbliche per aree scientifiche di cui alla lettera A) dell'art. 3, comma 2 del presente Regolamento, ai fini della valutazione comparativa le Commissioni dispongono di 100 punti.

3.1. Per i titoli, la Commissione può attribuire a ciascun candidato, in relazione alla specifica competenza nell'area scientifica indicata nel bando, un punteggio massimo di

40 punti.

3.2. Per la valutazione del progetto di ricerca, la Commissione può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 30, da ripartire secondo i seguenti criteri:

- coerenza del progetto presentato con l'area scientifica indicata nel bando;
- rilevanza e originalità della ricerca proposta e della sua metodologia, nonché potenzialità di realizzazione di un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte;
- possibilità di realizzazione del progetto nel contesto e nei tempi previsti;
- rilevanza dei risultati potenzialmente acquisibili.

3.3. Per il colloquio, teso a verificare le specifiche competenze del candidato nell'area scientifica indicata nel bando e in relazione al progetto presentato, la Commissione può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 30 punti.

3.4. Per risultare idonei, i candidati devono ottenere un punteggio di almeno 24 punti nei titoli, di 18 punti nel progetto e di 18 punti nel colloquio.

3.5. Per gli assegni di cui alla 3^a fascia e alla 4^a fascia previste dall'art. 14, comma 1, la Commissione può attribuire a ciascun candidato, in relazione alla specifica competenza nell'area scientifica indicata nel bando, per i titoli un punteggio massimo di 60 punti, per la valutazione del progetto di ricerca un punteggio massimo di 20 punti e per il colloquio un punteggio massimo di 20

punti. Per risultare idonei, i candidati devono ottenere un punteggio di almeno 36 punti nei titoli, di 12 punti nel progetto e di 12 punti nel colloquio.

4. Nel caso di selezioni pubbliche per specifici programmi di ricerca di cui alla lettera B) dell'art. 3, comma 2 del presente Regolamento, ai fini della valutazione comparativa le Commissioni dispongono di 100 punti.

4.1. Per i titoli la Commissione, in relazione all'attinenza con lo specifico settore scientifico oggetto dell'assegno di ricerca, può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 40 punti.

4.2. Per il colloquio, teso a verificare le specifiche competenze del candidato nel settore scientifico interessato, la Commissione può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 60 punti.

4.3. Per risultare idonei, i candidati devono ottenere un punteggio di almeno 24 punti nei titoli e un punteggio di almeno 36 punti nel colloquio.

4.4. Per gli assegni di cui alla 3^a fascia e alla 4^a fascia previste dall'art. 14, comma 1, la Commissione può attribuire a ciascun candidato, in relazione all'attinenza con lo specifico settore scientifico oggetto dell'assegno di ricerca, per i titoli un punteggio massimo di 60 punti e per il colloquio un punteggio massimo di 40 punti. Per risultare idonei, i candidati devono ottenere un punteggio di almeno 36 punti nei titoli, di 24 punti nel colloquio.

5. Le Commissioni esaminatrici, valutati i titoli e l'eventuale progetto, convocano i candidati risultati idonei per il colloquio. La comunicazione in ordine alla data e al luogo di svolgimento del colloquio deve essere portata a conoscenza dei singoli candidati almeno 20 giorni prima dell'espletamento dello stesso, salvo rinuncia scritta da parte di tutti gli interessati al preavviso.

6. Nel caso di candidati residenti o domiciliati oltre 500 km di distanza dalla sede di svolgimento della selezione, subordinatamente alla fattibilità tecnica, la Commissione esaminatrice può stabilire di effettuare colloqui con modalità a distanza, utilizzando supporti informatici audio e video che garantiscano l'efficacia e la trasparenza delle procedure, oltre che l'identificazione del candidato.

7. Al termine della selezione, le Commissioni compilano una circostanziata relazione contenente i giudizi assegnati a ciascun candidato, formulano una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente risultante dal punteggio assegnato nella valutazione dei titoli, dell'eventuale progetto e dal punteggio ottenuto nel colloquio e designano, nell'ordine della graduatoria, il vincitore della selezione.

8. Il giudizio finale formulato dalle Commissioni per ogni candidato è reso pubblico nelle adeguate modalità indicate nel bando.

9. Gli atti relativi alla procedura di selezione nonché la graduatoria di merito sono

6. Nel caso di candidati residenti o domiciliati oltre ~~500~~ **200** km di distanza dalla sede di svolgimento della selezione, subordinatamente alla fattibilità tecnica, la Commissione esaminatrice può stabilire di effettuare colloqui con modalità a distanza, utilizzando supporti informatici audio e video che garantiscano l'efficacia e la trasparenza delle procedure, oltre che l'identificazione del candidato.

approvati con decreto del Dirigente preposto.

10. Nei casi di rinuncia o di decadenza di un titolare del diritto all'assegno, subentra il candidato collocato nella posizione immediatamente successiva della graduatoria utile.

11. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, su proposta del Responsabile scientifico della ricerca, l'organo competente della Struttura di ricerca interessata può deliberare l'attribuzione della frazione residua dell'assegno, purché di durata pari almeno a un anno, al candidato subentrante collocato nella posizione immediatamente successiva della graduatoria utile.

10. Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

~~10~~ **11. Nei casi di rinuncia o di decadenza di un titolare del diritto all'assegno, subentra il candidato collocato nella posizione immediatamente successiva della graduatoria utile.**

~~11~~ **12. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, su proposta del Responsabile scientifico della ricerca, l'organo competente della Struttura di ricerca interessata può deliberare l'attribuzione della frazione residua dell'assegno, purché di durata pari almeno a un anno, al candidato subentrante collocato nella posizione immediatamente successiva della graduatoria utile. di rinuncia da parte del candidato vincitore delle procedura selettiva, di risoluzione per mancata accettazione o per volontarie dimissioni, gli assegni, su proposta del Responsabile scientifico della ricerca e a seguito di delibera del Consiglio del Dipartimento, possono essere conferiti a esaurimento dell'elenco dei candidati idonei presenti nella rispettiva graduatoria o – in assenza – ribandito, soltanto a condizione che il**

<p style="text-align: center;">Articolo 9 Formalizzazione del rapporto</p> <p>1. Gli assegni sono conferiti con contratto di diritto privato. Detto contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.</p> <p>2. Gli assegni di ricerca decorrono improrogabilmente dal primo o dal quindici di ogni mese, su espressa indicazione del Responsabile del progetto a cui l'assegno è correlato.</p> <p>3. Gli assegni di ricerca possono essere conferiti ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea solo se in possesso dei requisiti necessari ai sensi della normativa vigente per lo svolgimento in Italia dell'attività prevista dal contratto.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 10 Durata e rinnovo</p> <p>1. La durata degli assegni di ricerca è specificamente indicata nei relativi bandi, nei termini di seguito riportati.</p> <p>2. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili con lo stesso soggetto per la prosecuzione della medesima ricerca. La durata dell'eventuale rinnovo non può</p>	<p>periodo residuo non sia inferiore a un anno.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 9 10 Formalizzazione del rapporto</p> <p>2. Gli assegni di ricerca decorrono improrogabilmente di norma dal primo o dal quindici di ogni mese, su espressa indicazione del Responsabile del progetto a cui l'assegno è correlato, salvo eccezioni derivanti da specifici progetti di ricerca.</p> <p>3. Gli assegni di ricerca possono essere conferiti ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea solo se in possesso dei requisiti necessari ai sensi della normativa vigente per lo svolgimento in Italia dell'attività prevista dal contratto.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 10 11 Durata e rinnovo</p> <p>1. La durata degli assegni di ricerca è specificamente indicata nei relativi bandi, nei termini di seguito riportati.</p> <p>2-1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili con lo stesso soggetto per la prosecuzione della medesima ricerca. La durata dell'eventuale rinnovo non può</p>
---	--

<p>essere inferiore a un anno.</p> <p>3. La richiesta di rinnovo deve essere avanzata dal Responsabile della ricerca e autorizzata dai competenti organi della Struttura di ricerca coinvolta, in relazione alla tipologia dell'assegno.</p> <p>4. Nel caso di assegni a totale carico della Struttura di ricerca richiedente di cui alla lettera b) dell'art. 2, comma 1, del presente Regolamento, nella delibera dell'organo competente che approva il rinnovo deve essere attestata la copertura finanziaria.</p> <p>5. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 con il singolo assegnista, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, a esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.</p> <p>6. Nel calcolo del limite massimo di sei anni devono essere ricompresi gli assegni fruiti dallo stesso soggetto anche se conferiti da università ed enti diversi.</p> <p>7. Nel calcolo del limite massimo di sei anni non devono essere ricompresi gli anni da assegnista svolti ai sensi della precedente normativa (art. 51, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449).</p> <p>8. La durata complessiva dei rapporti</p>	<p>essere inferiore a un anno.</p> <p>3-2. La richiesta di rinnovo deve essere avanzata dal Responsabile scientifico della ricerca e autorizzata dai competenti organi della Struttura di ricerca coinvolta, in relazione alla tipologia dell'assegno che attesti tra l'altro la relativa copertura finanziaria.</p> <p>4. Nel caso di assegni a totale carico della Struttura di ricerca richiedente di cui alla lettera b) dell'art. 2, comma 1, del presente Regolamento, nella delibera dell'organo competente che approva il rinnovo deve essere attestata la copertura finanziaria.</p> <p>5-3. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 con il singolo assegnista, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, a esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo Corso.</p> <p>6- 4. Nel calcolo del limite massimo di sei anni devono essere ricompresi gli assegni fruiti dallo stesso soggetto anche se conferiti da università ed enti diversi.</p> <p>7- 5. Nel calcolo del limite massimo di sei anni non devono essere ricompresi gli anni da assegnista svolti ai sensi della precedente normativa (art. 51, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449).</p> <p>8-6. La durata complessiva dei rapporti</p>
---	---

instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi con il medesimo soggetto anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 5, comma 1 del presente Regolamento, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.

9. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Decadenza e risoluzione del contratto

1. Il rapporto ha termine alla scadenza prevista nel contratto.

2. Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati della selezione a loro favorevoli, non dichiarino di accettare l'assegno o non si presentino entro i termini stabiliti per la sottoscrizione del contratto. Possono essere giustificati soltanto i ritardi nell'accettazione dovuti a gravi motivi di salute debitamente certificati, ad astensione obbligatoria per maternità o a casi di forza maggiore opportunamente comprovati.

3. Decadono altresì dal diritto all'assegno

instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e **ss.mm.ii.**, intercorsi con il medesimo soggetto anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. **6** 5, comma 1 del presente Regolamento, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.

9. **7.** Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 11 12

Decadenza e risoluzione del contratto

~~1. Il rapporto ha termine alla scadenza prevista nel contratto.~~

2. **1.** Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro **venti** ~~trenta~~ giorni dalla pubblicazione dei risultati della selezione a loro favorevoli, non dichiarino di accettare l'assegno o non si presentino entro i termini stabiliti per la sottoscrizione del contratto. Possono essere giustificati soltanto i ritardi nell'accettazione dovuti a gravi motivi di salute debitamente certificati, ad astensione obbligatoria per maternità o a casi di forza maggiore opportunamente comprovati.

~~3—~~ **2.** Decadono altresì dal diritto

<p>coloro che forniscano false dichiarazioni o che omettano di segnalare eventuali cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, fatte salve ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.</p> <p>4. Durante il rapporto di collaborazione, nei confronti del titolare di assegno che, senza giustificato motivo, non prosegua regolarmente l'attività di ricerca, o si renda responsabile di gravi mancanze o inadempienze, è avviata, su proposta motivata del Responsabile della ricerca, la procedura per la risoluzione del contratto.</p> <p>5. Costituiscono, altresì, causa di risoluzione del rapporto di collaborazione il sopraggiungere di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, l'interruzione volontaria dell'attività dell'assegnista o l'inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni del codice civile, il giudizio negativo sulla relazione relativa all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dell'organo competente della Struttura di ricerca di riferimento di cui al successivo art. 12.</p> <p>6. Il titolare dell'assegno di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta, con preavviso di almeno venti giorni, al Responsabile della ricerca, il quale deve trasmetterla tempestivamente al competente Ufficio amministrativo per le procedure conseguenti.</p>	<p>all'assegno coloro che forniscano false dichiarazioni o che omettano di segnalare eventuali cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 65 del presente Regolamento, fatte salve ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.</p> <p>4 3. Durante il rapporto di collaborazione, nei confronti del titolare di assegno che, senza giustificato motivo, non prosegua regolarmente l'attività di ricerca, o si renda responsabile di gravi mancanze o inadempienze, è avviata, su proposta motivata del Responsabile della ricerca, la procedura per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art 1453 c.c..</p> <p>5 4. Costituiscono, altresì, causa di risoluzione del rapporto di collaborazione il sopraggiungere di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 5 6 del presente Regolamento, l'interruzione volontaria dell'attività dell'assegnista o l'inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni del codice civile, il giudizio negativo sulla relazione relativa all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dell'organo competente della Struttura di ricerca di riferimento di cui al successivo art. 12. 13.</p> <p>6 5. Il titolare dell'assegno di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta, con preavviso di almeno venti giorni, al Responsabile della ricerca, il quale deve trasmetterla tempestivamente al competente Ufficio amministrativo per le procedure</p>
--	--

<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p style="text-align: center;">Diritti e doveri degli assegnisti</p> <p>1. L'assegnista deve svolgere esclusivamente attività di ricerca nell'ambito del progetto al quale partecipa, con esclusione di attività di mero supporto tecnico o amministrativo, con l'obbligo della riservatezza su ogni informazione acquisita in occasione del rapporto di collaborazione svolto.</p> <p>2. La Struttura di ricerca ospitante è tenuta a fornire al titolare di assegno i mezzi disponibili ai fini della realizzazione del programma di ricerca, garantendo l'accesso alle attrezzature e alle risorse necessarie, nonché la fruizione dei servizi tecnico-amministrativi secondo le regole vigenti e le disposizioni approvate dalla Struttura di ricerca medesima.</p> <p>3. L'attività di ricerca può essere svolta in parte presso una università o un ente di ricerca all'estero, purché in coerenza con il programma e gli obiettivi della ricerca affidata all'assegnista. Il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Responsabile della ricerca, che deve darne tempestiva comunicazione al competente Ufficio amministrativo, indicando sia il periodo sia la sede estera presso la quale l'attività sarà svolta.</p>	<p>conseguenti.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 12-13</p> <p style="text-align: center;">Diritti e doveri degli assegnisti</p> <p>3. L'attività di ricerca può essere svolta in parte presso una università o un ente di ricerca nazionale e/o internazionale all'estero, purché in coerenza con il programma e gli obiettivi della ricerca affidata all'assegnista. Il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Responsabile della ricerca, che deve darne tempestiva comunicazione al competente Ufficio amministrativo, indicando sia il periodo sia la sede estera presso la quale l'attività sarà svolta.</p>
--	---

4. I titolari di assegni di ricerca possono essere autorizzati a svolgere attività didattiche, purché non interferenti con l'impegno connesso alla realizzazione del progetto di ricerca e comunque per un massimo di sessanta ore per anno accademico.

5. Gli assegni di ricerca sono compatibili con altre fonti di reddito derivanti da lavoro autonomo, a condizione che le corrispondenti prestazioni non interferiscano e non comportino conflitti di interesse con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno, non rechino alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Ateneo, si svolgano in tempi e con modalità compatibili con il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

~~4. I titolari di assegni di ricerca possono: essere autorizzati a svolgere attività didattiche, purché non interferenti con l'impegno connesso alla realizzazione del progetto di ricerca e comunque per un massimo di sessanta ore per anno accademico.~~

a) essere autorizzati a svolgere attività didattiche, purché non interferenti con l'impegno connesso alla realizzazione del progetto di ricerca, previo nulla osta da parte del Responsabile scientifico della ricerca;

b) collaborare con le attività di ricerca svolte dagli studenti in fase di preparazione delle tesi di laurea o dottorato di ricerca;

c) partecipare a seminari e a esercitazioni per gli studenti e fare parte delle commissioni degli esami di profitto in qualità di cultori della materia.

6. Compatibilmente con le attività di ricerca loro assegnate e previa

<p>6. Nei casi di dubbio, la valutazione della compatibilità di attività sopra richiamate con l'espletamento delle funzioni connesse all'attività di ricerca oggetto dell'assegno è demandata al Responsabile della ricerca, che deve comunicare il proprio nulla osta al competente Ufficio amministrativo dell'Ateneo.</p>	<p>autorizzazione della Struttura, sentito il Responsabile scientifico, i titolari di assegni possono partecipare, nella veste di personale esterno, all'esecuzione di attività tecniche e di supporto scientifico alla ricerca per conto terzi commissionate all'Ateneo. Tale attività sarà regolata da apposito rapporto contrattuale.</p> <p>7. Gli assegnisti, nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Università, possono svolgere funzioni di ricerca, senza vincolo di subordinazione, presso enti pubblici e privati, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo, a condizione comunque che il Responsabile scientifico verifichi che l'attività non rappresenti detrimento ai compiti loro affidati dall'Ateneo.</p> <p>6- 8.</p> <p>9. Su proposta del Responsabile scientifico, il Direttore della Struttura presso la quale si svolge l'attività di ricerca può autorizzare l'assegnista a compiere missioni in Italia o all'estero per la realizzazione nel programma di ricerca e/o la presentazione dei risultati</p>
--	---

<p>7. I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente, e comunque al termine del rapporto, al competente organo della Struttura di ricerca coinvolta, che deve formulare un giudizio positivo o negativo, una particolareggiata relazione, vistata dal Responsabile della ricerca, sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.</p>	<p>a consessi scientifici.</p> <p>Ai fini del trattamento di missione, agli assegnisti compete il solo rimborso delle spese secondo le modalità previste per i ricercatori universitari.</p> <p>7 10.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p style="text-align: center;">Titolari di assegni nei settori scientifici disciplinari dell'area medico-clinica</p> <p>1. Ai titolari di assegni nei settori scientifici disciplinari dell'area medico-clinica, è consentita, secondo le modalità previste dai singoli atti convenzionali e dai Regolamenti vigenti, la frequentazione delle strutture sanitarie convenzionate con l'Ateneo e in particolare delle strutture del Policlinico Tor Vergata, a fini direttamente connessi all'espletamento della propria attività di ricerca, ivi compresi quelli di acquisizione di dati clinici relativi alle terapie applicate ai pazienti, nel rispetto del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13 14</p> <p style="text-align: center;">Titolari di assegni nei settori scientifici disciplinari dell'area medico-clinica</p> <p>1. Ai titolari di assegni nei settori scientifici disciplinari dell'area medico-clinica, è consentita, secondo le modalità previste dai singoli atti convenzionali e dai Regolamenti vigenti, la frequentazione delle strutture sanitarie convenzionate con l'Ateneo e in particolare delle strutture del Policlinico Tor Vergata, a fini direttamente connessi all'espletamento della propria attività di ricerca, ivi compresi quelli di acquisizione di dati clinici relativi alle terapie applicate ai pazienti, nel rispetto del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 della vigente normativa in materia di privacy.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 14</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14 15</p>

Importo	Importo
<p data-bbox="363 241 938 663">1. L'importo annuo degli assegni di ricerca, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione erogante, è determinato in misura variabile all'interno delle seguenti quattro fasce, in relazione ai requisiti di accesso fissati nel bando, alla complessità del progetto di ricerca a cui sono correlati e alle attività scientifiche da svolgere:</p> <ul data-bbox="363 680 938 2033" style="list-style-type: none"><li data-bbox="363 680 938 882">- 1^a fascia: € 19.367,00, corrispondente all'importo minimo stabilito con Decreto Ministeriale e riferita ai requisiti di cui all'art. 4, comma 1 del presente Regolamento;<li data-bbox="363 900 938 1326">- 2^a fascia: € 22.273,00, riferita al possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero per i settori interessati il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, nonché di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca nel settore interessato, debitamente documentato;<li data-bbox="363 1344 938 1769">- 3^a fascia: € 25.613,00, riferita al possesso del titolo di dottore di ricerca e di requisiti ulteriori espressivi di un curriculum scientifico-professionale avanzato nel settore interessato, anche per ruoli rivestiti in università o enti di ricerca nazionali e internazionali pubblici e privati, debitamente documentato;<li data-bbox="363 1787 938 2033">- 4^a fascia: da € 34.000,00 a € 40.540,00, riferita al possesso di requisiti di qualificazione nella ricerca riconosciuti in ambito internazionale e richiesti per la partecipazione a progetti di ricerca di	

eccellenza di rilevanza internazionale.

2. L'assegno viene corrisposto al beneficiario in rate mensili posticipate.

3. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore degli assegnisti nell'ambito dell'espletamento della loro attività. L'importo dei relativi premi è detratto dal corrispettivo spettante.

4. L'erogazione dell'assegno è sospesa, comunque nel rispetto delle norme vigenti, nei periodi di assenza dovuti a malattia o per motivi debitamente documentati e comunque per un periodo non superiore a un anno oltre il quale opererà la decadenza di diritto. In tali casi, la durata del rapporto si protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione del piano di attività scientifica, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.

5. Nei periodi di sospensione per maternità e di conseguente astensione obbligatoria dall'attività di ricerca, l'erogazione dell'assegno avviene nei termini di cui al successivo art. 15, comma 2. A tal fine, il finanziamento di ogni assegno di ricerca

2. Inoltre, in deroga a quanto disciplinato dal precedente comma del presente articolo, i docenti titolari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione, promossi da enti nazionali, europei e/o internazionali possono attivare assegni di importo stabilito dall'ente finanziatore.

~~2- 3.~~

~~3 4.~~

~~4 5.~~

~~5- 6.~~ Nei periodi di sospensione per maternità e di conseguente astensione obbligatoria dall'attività di ricerca, l'erogazione dell'assegno avviene nei termini di cui al successivo art. ~~15~~ **16**, comma 2. A tal fine, il finanziamento di

deve prevedere una quota aggiuntiva, nella misura dello 0,5% del relativo importo lordo, da destinare a un fondo maternità appositamente istituito dall'Ateneo.

Articolo 15
Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Agli assegni di cui al presente Regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 ed in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

2. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 12 luglio 2007, è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca, avvalendosi dell'apposito fondo di cui al precedente art. 14, comma 5.

Articolo 16

ogni assegno di ricerca deve prevedere una quota aggiuntiva, nella misura dello 0,5% **0,7%** del relativo importo lordo, da destinare a un fondo maternità appositamente istituito dall'Ateneo.

Articolo 15-16
Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

2. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 12 luglio 2007, è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca, avvalendosi dell'apposito fondo di cui al precedente art. **15** 44, comma **5 6**

Articolo 16 17

Disposizioni finali	Disposizioni finali
<p>1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.</p> <p>2. Il Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di emanazione.</p>	<p>3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato quello precedentemente emanato con D.R. n. 1929 del 5 luglio 2011 e ss. mm. ii.</p>

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO

IL RETTORE